

Società non di comodo se non riesce ad affittare l'unico bene strumentale

Le effettive condizioni di mercato giustificano la disapplicazione della disciplina

/ Luisa CORSO

Con la sentenza n. 5080 depositata ieri, la Cassazione ha confermato il principio per cui l'impossibilità dell'impresa a locare l'**unico bene strumentale**, dovuta alle effettive condizioni del mercato di riferimento, giustifica la disapplicazione della normativa sulle società di comodo ai sensi dell'art. 30 comma 4-*bis* della L. 724/94.

Nel caso di specie, la società esercitava l'attività di acquisto, vendita, permuta e **noleggio di macchinari** e attrezzature speciali per lavori edili nel settore pubblico; tale attività era stata effettuata nel triennio 2002-2005 mediante l'impiego dell'unico bene strumentale, costituito da una fresa escavatrice, per la realizzazione di un tratto della metropolitana di Torino. Nel 2006, periodo oggetto di accertamento, la società non aveva prodotto ricavi non essendo riuscita a stipulare nuovi contratti di noleggio.

Al riguardo, i giudici di appello, nel rigettare il ricorso dell'Agenzia dell'Entrate che qualificava di comodo la società per il periodo 2006, avevano evidenziato che la **mancata stipula** di un nuovo contratto di noleggio del macchinario, stando all'elevato grado di specializzazione del mercato di riferimento, non era ricollegabile alla volontà della società ma alla non convenienza delle offerte di noleggio della fresa, che si traduceva in una obiettiva situazione di impedimento al suo uso proficuo e redditizio.

Il mancato raggiungimento di un accordo di noleggio si giustificava dunque in termini economici, portando ad escludere, per i giudici di secondo grado, l'ottenimento dei ricavi presuntivamente determinati dall'Amministrazione finanziaria per il 2006 e risultando così inapplicabile la disciplina di cui all'art. 30 della L. 724/94.

L'Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione, lamentando la mancanza di "**situazioni oggettive**", e non soggettive, tali da impedire il conseguimento di ricavi. Sul punto, la pronuncia in commento richiama la precedente Cassazione n. [21358/2015](#), in base alla quale, seppur il mancato raggiungimento di ricavi minimi

presunti costituisca elemento sintomatico della natura non operativa della società, spetta al contribuente fornire la **prova contraria**, dimostrando l'esistenza di situazioni oggettive (e straordinarie), specifiche ed indipendenti dalla sua volontà che abbiano reso impossibile il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto, come richiesto dall'art. 30 comma 4-*bis* della L. 724/94.

L'impossibilità a conseguire ricavi non va intesa in termini assoluti

Al riguardo, la sentenza n. 5080/2017 in commento, aggiunge che la nozione di "impossibilità" di cui alla norma citata non deve essere intesa in termini assoluti quanto piuttosto in **termini economici**, aventi riguardo alle effettive condizioni di mercato.

Alla luce di tale criterio, secondo la Cassazione, i giudici di secondo grado hanno correttamente ritenuto che la contribuente avesse fornito la prova contraria prescritta; nella specie, valutate le dimensioni della fresa sulla base della documentazione acquisita, era stato correttamente ritenuto che le condizioni particolari di un mercato altamente specializzato in cui poter utilizzare la fresa e la mancata stipula di altri contratti di affitto della macchina, avevano comportato una **obiettiva e non contingente** situazione di impedimento ad esercitare l'attività.

Sebbene le condizioni illustrate dalla società non configurassero una forza maggiore, in assoluto ostativa al suo operare sul mercato, le stesse portavano ad escludere, in virtù del mancato incontro tra domanda ed offerta in termini economici, l'ottenimento dei ricavi minimi presuntivamente determinati dall'ufficio.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha **rigettato il ricorso** dell'Agenzia e ha confermato l'infondatezza dell'avviso di accertamento che, qualificando la contribuente quale società di comodo, imputava un reddito minimo presunto per il 2006.